**R.O. 536** Lissone, 21/12/2020

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA A PAGAMENTO: sospensione temporanea in relazione all’emergenza sanitaria.**

**IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO che**

* con deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del 07/09/2020 è stato approvato l’accordo con la società S.C.T., per la modifica del contratto di concessione per la gestione delle aree di sosta, a pagamento o regolamentata, e servizi connessi a seguito del rischio di commissionamento;
* con determina n. 923 del 24/09/2020, si è data esecuzione alle disposizioni derivanti dall’integrazione al contratto di concessione per la gestione delle aree di sosta, a pagamento o regolamentata, e servizi connessi, a seguito del rischio di commissionamento;
* con ordinanza n. 414 del 05/10/2020 è stata regolamentata la disciplina della sosta a pagamento;

**CONSIDERATO**

* che in data 3 dicembre 2020 è stata emanato un nuovo D.P.C.M. recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
* che secondo quanto disposto dal D.L. 172 del 18 dicembre 2020, nei giorni nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (c.d. zona rossa);

**RITENUTO**

* necessario intervenire con provvedimenti idonei a limitare le occasioni di potenziale contagio e favorire la fluidità della circolazione;

**RICHIAMATI**

* l’art 5 comma 3 del “Nuovo Codice della Strada”:

“*3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”;*

* l’art 7 comma 1 lett. a) del nuovo C.d.S. che rimanda all’art. 6 comma 4:

“*4.* *L’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3:(….)*

*b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*;

**VISTI**

* l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali”;
* il Decreto del Sindaco n. 26 del 14/12/2018 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
* il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
* il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.”;

**ORDINA**

* **la sospensione del pagamento della tariffa di parcheggio nelle aree sottoposte alla concessione di cui in premessa, il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, ed il 2 e 5 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe dei provvedimenti di contenimento della circolazione sul territorio regionale.**

**DEMANDA**

* *ai Corpi dei Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 ed all’art.12 bis del C.d.S. l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;*
* *alla Società appaltatrice l’obbligo dell’installazione* *segnaletica verticale per comunicare all’utenza le località interessate dalla deroga.*

**INFORMA**

* La presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

* Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni secondo le modalità della Legge 06/12/71 n. 1034; oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/61 n. 1199.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Ferdinando Longobardo

Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e   
 rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa